



AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

*FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI DELLA EMOGLOBINA GLICATA OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO DI LABORATORIO*

CAPITOLATO SPECIALE

- PARTE AMMINISTRATIVA -

## INDICE

---

|   |        |
|---|--------|
| Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....   | - 3 -  |
| Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento .....                | - 3 -  |
| Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore.....  | - 3 -  |
| Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....                                       | - 8 -  |
| Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....                          | - 9 -  |
| Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto .....  | - 10 - |
| Art. 7 – Durata del contratto.....  | - 10 - |
| Art. 8 – Importo del contratto.....   | - 11 - |
| Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....   | - 11 - |
| Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....  | - 11 - |
| Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....  | - 11 - |
| Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....                            | - 11 - |
| Art. 13 – Modalità di pagamento.....  | - 11 - |
| Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....  | - 13 - |
| Art. 15 –Vicende soggettive dell'appaltatore.....   | - 13 - |
| Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto..... | - 13 - |
| Art. 17 - Subappalto .....  | - 13 - |
| Art. 18 – Tutela dei lavoratori .....   | - 15 - |
| Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....  | - 15 - |
| Art. 19.1 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati .....                                    | - 15 - |
| Art. 20 – Sicurezza .....   | - 15 - |
| Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore .....  | - 15 - |
| Art. 22 – Trattamento dei dati personali.....   | - 15 - |
| Art. 23 – Garanzia definitiva .....   | - 16 - |
| Art. 24 - Obblighi assicurativi .....   | - 16 - |
| Art. 25 – Penali.....   | - 17 - |
| Art. 26 – D.U.V.R.I. ....   | - 18 - |
| Art. 27 - Responsabile del procedimento .....   | - 18 - |
| Art. 28 – Risoluzione del contratto.....  | - 18 - |
| Art. 29 – Recesso.....  | - 19 - |
| Art. 30 – Definizione delle controversie .....  | - 19 - |
| Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....                       | - 19 - |
| Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....  | - 20 - |
| Art. 33 – Spese contrattuali .....  | - 20 - |
| Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip .....                          | - 20 - |
| Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....  | - 20 - |
| Art. 36 – Norma di chiusura.....  | - 21 - |

### Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di sistemi diagnostici automatici per le occorrenze del Dipartimento di Laboratorio dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (di seguito APSS). Il lotto è unico ed è finalizzato alla esecuzione degli esami della emoglobina glicata
2. Per sistema diagnostico si intende il complesso di strumentazioni necessarie ad eseguire il numero delle determinazioni annue previste per ogni sede, completo degli accessori, dei reattivi e dei consumabili.

### Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento

1. Le forniture saranno eseguite in service ovvero con la messa a disposizione della strumentazione completa di interfacciamento informatico al sistema di laboratorio e corredata di assistenza tecnica full-risk per tutta la durata dell'appalto nonché con la fornitura di tutti i prodotti necessari alla esecuzione degli esami.
2. La fornitura, nel suo complesso di dispositivi, strumentazioni, accessori, software, deve essere in grado di assicurare l'esecuzione del numero di esami annui indicati e dettagliati a fabbisogno nella parte tecnica del capitolato speciale (capitolato tecnico).
3. La fornitura avrà esecuzione presso le seguenti Strutture:  
Laboratori di Patologia Clinica degli Ospedali di Trento, Rovereto, Arco, Cavalese e Cles
4. L'appaltatore nella esecuzione della fornitura deve garantire quanto specificato al successivo art. 3.
5. L'esecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del presente capitolato, del capitolato tecnico, dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

### Art. 3 – Obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni del contratto e di tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nel successivo art. 6.

#### Stipulazione del contratto

2. Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla stazione appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la stazione appaltante procede ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
3. La stipula del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione delle norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
4. La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
5. L'Appaltatore è tenuto in particolare ad osservare, per tutto il tutta la durata del contratto, le seguenti prescrizioni:

#### **a. Caratteristiche di strumenti e prodotti**

Gli strumenti ed i prodotti oggetto di fornitura dovranno possedere le caratteristiche qualitative e tecniche precisate nel capitolato tecnico e nella offerta presentata dall'Appaltatore.

Gli stessi dovranno essere, altresì, perfettamente conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, alle norme nazionali e comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, l'etichettatura, all'importazione ed all'immissione in commercio, rispettivamente per le diverse tipologie di prodotti e strumenti, nonché alle specifiche normative di riferimento, al momento della consegna.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa e dovranno figurare sui contenitori o confezionamenti primari, su quelli secondari nonché sull'imballaggio esterno.

I confezionamenti secondari dei dispositivi dovranno rispettare le norme igienico/sanitarie (sarà preferito il cartone resistente) e quelle della sicurezza relativamente alla movimentazione dei carichi (D.Lgs. 81/2008) nonché la normativa interna all'APSS e non potranno quindi superare, per singolo collo, i 10 (dieci) chilogrammi. Anche sul confezionamento secondario dovranno essere ben visibili i dati relativi a: data di fabbricazione/scadenza, codice e nome commerciale del prodotto.

#### **b. Quantitativi**

Il numero di esami annui indicato è presuntivo, calcolato in base alle più recenti evidenze. Lo stesso potrà variare, in base alle esigenze dell'Azienda con oscillazioni al limite del +/- 20% (più o meno venti per cento), senza che per questo l'appaltatore possa rivendicare il diritto a particolari compensi o ad indennità di sorta.

#### **c. Installazione degli strumenti**

Gli strumenti richiesti dovranno essere trasportati e installati, franchi di ogni rischio e spesa, direttamente nelle Strutture di destinazione, successivamente alla sottoscrizione del contratto. L'avvio delle installazioni dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione o altra data indicata nel contratto e dovrà concludersi entro 30 giorni.

Unitamente agli strumenti, da consegnare con le caratteristiche e i requisiti specificati in offerta, dovranno essere trasmessi i relativi schemi elettrici e meccanici, nonché i manuali d'uso.

#### **d. Misure di sicurezza elettrica**

L'Appaltatore assume l'impegno a svolgere, con tempistica biennale, le verifiche di sicurezza elettrica sulla strumentazione fornita. La relativa documentazione dovrà, quindi, essere trasmessa, a cura dell'Appaltatore, al competente Servizio Ingegneria Clinica di APSS che provvederà all'aggiornamento delle relative schede tecniche.

#### **e. Responsabilità in materia di sicurezza**

L'Appaltatore sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione dell'installazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.

#### **f. Collaudo e relativo verbale**

L'Appaltatore sarà poi tenuto a provvedere, sempre a propria cura e spese, anche al collaudo tecnico, che dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il verbale di collaudo, predisposto dall'Appaltatore in tre copie, due delle quali saranno trattenute da APSS, dovrà contenere la descrizione dettagliata della strumentazione messa a disposizione ed essere sottoscritto, in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria, dal responsabile della Struttura di destinazione, nonché dal Responsabile del Servizio di Ingegneria

Clinica o loro delegati. Alla scadenza del contratto la strumentazione messa a disposizione per il service dovrà essere ritirata a cura e spese dell'Appaltatore.

#### **g. Fornitura e consegne**

Per tutta la durata della fornitura dovranno essere mantenute le caratteristiche contenute nelle **schede tecniche** presentate dalla ditta aggiudicataria per la partecipazione alla gara. Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici, vanno previamente autorizzati dal Servizio Acquisti e Gestione Contratti, al quale va indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione dei prodotti. E' vietata pertanto la sostituzione di prodotti non preventivamente autorizzati, che verranno di conseguenza resi al fornitore.

In fase di avvio del contratto Dovranno essere fornite tutte le **Schede dei Dati di Sicurezza (SDS)** aggiornate dei prodotti chimici pericolosi secondo le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) così come adeguato dal Regolamento (UE) n. 850/2015. Le schede dovranno essere trasmesse all'APSS in lingua italiana, in formato elettronico .pdf per tutte le sostanze e le miscele, in particolare per quelle delle seguenti tipologie:

- art. 31 comma 1 lettere a), b), c) del REACH - sostanze e/o miscele classificate pericolose secondo il Regolamento UE n. 1272/2008 – CLP, sostanze persistenti, sostanze bioaccumulabili e tossiche ovvero molto persistenti, molto bioaccumulabili;
- art. 31 comma 3 lettere a), b), c) del RECH – sostanze non classificate come pericolose, ma che contengono, nella misura pari o superiore all'1% in peso per le miscele non gassose e 0,2% in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute umana o per l'ambiente, una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro;
- art. 31 comma 4 del REACH – sostanze e miscele rese disponibili al pubblico;

Qualora un prodotto non necessiti di SDS, si richiede una dichiarazione in tal senso.

La fornitura della Scheda di Dati di Sicurezza, è da considerarsi corredo obbligatorio del prodotto fornito, pena risoluzione del contratto.

I file in .pdf dovranno riportare la seguente dicitura: nome commerciale, codice produttore, data dell'ultima revisione della SDS.

Le schede dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: [schede.dati.sicurezza@apss.tn.it](mailto:schede.dati.sicurezza@apss.tn.it).

L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della consegna dei beni/prodotti oggetto del presente capitolato. Nell'esecuzione l'Appaltatore è tenuto alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di conservazione.

#### **h. Sostituzioni proposte per indisponibilità o miglioria**

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" all'APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche offerte in gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.

APSS procederà, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, APSS avrà facoltà di risolvere il contratto, anche solo in parte, laddove il fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del prodotto.

#### **i. Aggiornamento tecnologico**

Qualora l'Appaltatore, in corso di contratto, disponga di una versione tecnologicamente aggiornata dei prodotti/strumenti aggiudicati, dovrà proporre la sostituzione, presentandone la relativa scheda tecnica nonché tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto da sostituire e, se richiesto, il campione del prodotto proposto in sostituzione. Lo stesso deve essere fornito senza variazione economica del prezzo a test dell'esame a cui è dedicato. In caso di fornitura a somministrazione dovrà essere fornito allo stesso prezzo offerto in gara o, eventualmente a prezzo migliore; in caso di diverso confezionamento, il riferimento è il prezzo a test.

APSS procederà, quindi, alla verifica della effettiva migliore ricaduta sulla diagnostica delle migliorie offerte e della opportunità di introdurre l'aggiornamento tecnologico proposto; in caso di accettazione, provvederà a comunicare all'Appaltatore gli esiti di detta verifica.

In entrambi i casi, per le caratteristiche tecniche si fa riferimento alla *Scheda tecnica del produttore*, che prevarrà su eventuali dichiarazioni dell'Appaltatore.

#### **j. Fornitura gestita in "consignment stock" e ordinativi**

Nel capitolato tecnico è indicata l'attività annua presunta dei laboratori, espressa come "Numero annuo di determinazioni" su cui dovrà essere dimensionata l'offerta economica che dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al Bando di gara.

Si ribadisce che il numero di determinazioni indicate si riferisce ai soli processi analitici rilevati dal sistema informatico di laboratorio, non sono pertanto conteggiati né i cicli dello strumento corrispondenti a controlli, calibrazioni, lavaggi, avviamenti ed eventuali altri cicli previsti dalla tecnologia proposta, né eventuali campioni ripetuti o sedute risultanti invalide per cause non dipendenti da espressa volontà e/o necessità degli operatori dell'APSS. Non verranno, pertanto, considerate, a titolo di esempio, ripetizioni del test richieste in metodica (ad es. valori border-line), test ripetuti per sedute analitiche rigettate per cause strumentali o altre cause, ecc.

Il "prezzo a determinazione" indicato nell'offerta economica deve essere inteso come onnicomprensivo per ciascuna tipologia di determinazione .

Preme sottolineare che il "prezzo a determinazione" è onnicomprensivo ed include reagenti, calibratori, controlli, materiali di consumo, anche qualora i quantitativi dei reagenti/consumabili e di quant'altro necessario al corretto e completo funzionamento dei sistemi diagnostici dovessero risultare maggiori di quanto ipotizzato dall'appaltatore in offerta.

Non sono inclusi nel “prezzo a determinazione” il noleggio e la manutenzione delle apparecchiature, l’assistenza tecnica, e tutti i costi connessi al collegamento al sistema informatico dei Laboratori.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’approvvigionamento di tutti i reagenti/materiali di consumo necessari per lo svolgimento dell’attività analitica.

Il “prezzo a determinazione” dichiarato in offerta economica per ciascuna tipologia di determinazione costituirà la base per gli ordini che verranno emessi dai servizi competenti dell’Azienda Sanitaria per consentire la successiva fatturazione. Tali ordini, che indicheranno la tipologia, la quantità ed il prezzo unitario di ogni determinazione effettuata, verranno emessi con cadenza mensile nei modi e nei tempi che verranno concordati fra le parti dopo l’aggiudicazione della fornitura e saranno relativi alle determinazioni effettuate nel mese precedente. La Ditta potrà emettere quindi la relativa fattura solo dopo la ricezione dell’ordine. Farà fede il numero di determinazioni indicate nel sistema informatico dell’APSS, opportunamente certificato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto o suoi delegati.

L’APSS si rende disponibile ad effettuare, in contraddittorio con l’appaltatore, periodici incontri di coordinamento atti a verificare la corrispondenza tra l’attività complessiva rilevata dal sistema informatico dell’APSS ed il numero di determinazioni corrisposte alla Ditta, nonché per analizzare eventuali situazioni anomale legate ai consumi di reagenti ed altro materiale in relazione con il numero di determinazioni fatturate.

Qualora, nel semestre di prova (successivo art. 7 punto 1.), si dovessero riscontrare eccessive difficoltà nel processo di fornitura che non trovino soluzione in detto periodo o al più tardi entro i tre mesi successivi, in particolare qualora il disallineamento fra i dati risultanti ad APSS e quelli risultanti all’Appaltatore, superi la misura del 30% ad ogni verifica mensile, il metodo di gestione dei prodotti potrà essere convertito da “consignment stock” a “somministrazione” con i dovuti correttivi; in particolare i consumabili (diluenti, toner, materiali vari) dovranno essere consegnati a prezzo zero. I prezzi unitari dei prodotti reagenti dovranno essere determinati in modo tale da mantenere il costo ad esame non superiore al 95% del prezzo offerto in gara per singola tipologia di esame e approvati da APSS.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale sorgesse, da parte di APSS, l’esigenza di inserire nuove determinazioni non incluse in offerta, processabili con la strumentazione fornita, entro il limite del 20% del contratto, l’appaltatore è tenuto a proporre un “prezzo a determinazione” congruo con i prezzi di mercato che dovrà essere sottoposto ad approvazione preventiva da parte di APSS.

La modalità di gestione in “consignment stock” prevede la costituzione di un conto deposito presso i punti di consegna corrispondenti ai laboratori indicati al precedente art. 2. La conservazione dei prodotti sarà effettuata in appositi luoghi all’interno dei locali dell’APSS, nel rispetto delle norme previste, utilizzando laddove necessario idonee celle frigorifere messe a disposizione dall’Azienda Sanitaria. La responsabilità della conservazione dei prodotti all’interno delle proprie strutture è in carico all’APSS, una volta regolarmente ricevuti ed accettati, mentre il monitoraggio delle scadenze e delle scorte sarà a carico dell’appaltatore. Ulteriori maggiori specifiche inerenti le modalità, i luoghi e le tempistiche delle consegne saranno concordate con i referenti dell’APSS dopo l’aggiudicazione della fornitura.

Sono a carico dell’appaltatore sia l’approvvigionamento dei reagenti e di tutti i prodotti di consumo necessari per lo svolgimento dell’attività analitica prevista e per il corretto funzionamento dei sistemi diagnostici comprese le operazioni di scarico dal mezzo di trasporto



a terra e della consegna dei prodotti direttamente al luogo predefinito all'interno dei presidi ospedalieri; la Ditta, a tal fine, dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie.

La programmazione delle consegne dovrà essere tale da garantire la continuità dell'attività, in accordo con le esigenze degli utilizzatori e con le modalità contrattualmente pattuite nel rispetto delle buone prassi di gestione delle scorte e dei limiti di capacità di stoccaggio presenti presso i locali dell'APSS. A tal fine l'appaltatore dovrà garantire con proprio personale la gestione costante ed ottimale del processo di approvvigionamento (consegne, stoccaggio del materiale, verifica giacenze, monitoraggio scadenze dei lotti, riordini, ecc.) in modo da non gravare sull'attività quotidiana degli operatori dell'APSS. Per una migliore gestione delle scorte, delle scadenze e della tracciabilità dei prodotti forniti, l'appaltatore deve fornire un applicativo, con eventuale accesso via web, con specifiche funzioni di consultazione e reportistica utilizzabili anche dagli operatori dell'APSS (ad esempio personale laureato e tecnico del Laboratorio, Servizio Acquisti, Farmacisti ecc.). Nel programma di formazione dovrà essere prevista anche la formazione necessaria per l'utilizzo di tale applicativo. In alternativa sarà possibile una diversa modalità di report da concordare con APSS.

I reagenti e tutti i prodotti di consumo forniti per i lotti gestiti in "consignment stock", rimarranno di proprietà dell'aggiudicatario sino al loro utilizzo ai sensi dell'art. 1556 del Codice Civile (contratto estimatorio). Al termine del contratto l'aggiudicatario potrà ritirare, secondo un crono programma concordato con l'Azienda Sanitaria, il materiale eventualmente in giacenza senza alcun onere per l'APSS.

Al personale dell'appaltatore, debitamente autorizzato, sarà permesso accedere periodicamente (previo accordo con APSS) ai locali dove è conservata la propria merce al fine di effettuare controlli, verifiche, organizzare adeguatamente il processo di approvvigionamento, effettuare l'inventario, ecc. ma solo per il tempo strettamente necessario allo svolgersi delle suddette operazioni.

6. L'appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

#### Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

- a. Pagamento del corrispettivo all'Appaltatore secondo le modalità indicate al successivo art. 13.
- b. Verifiche e controlli sulla merce consegnata

APSS provvede a controlli e verifiche al ricevimento della merce riservandosi il diritto di eseguirli anche in un momento successivo alla consegna.

In caso di impossibilità a procedere ad una accurata verifica, a causa dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà "con riserva di successivo controllo". Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, dalla contestazione.

I controlli potranno consistere anche in analisi, che eventualmente verranno affidate a laboratori autorizzati ed il cui esito dovrà essere accettato dalla ditta.

- c. Contestazione prodotti non conformi

Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti o non proceda nei tempi prescritti, alla sostituzione del materiale contestato, l'APSS procederà, se possibile, direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra



spesa e/o danno.

Il materiale contestato dovrà comunque essere ritirato dall'Appaltatore entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, dalla contestazione; in caso contrario, l'APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri al medesimo appaltatore inadempiente.

d. 3. Controlli a fini di garanzia di qualità

L'APSS potrà effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione della impresa e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara o convenuto in sede contrattuale.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
- b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”, per quanto applicabili;
- f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,

accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

j) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

#### Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a) il capitolato speciale d'appalto costituito dalla parte amministrativa e dalla parte tecnica;
  - b) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
  - c) l'offerta economica dell'appaltatore
  - d) il DUVRI – parte specifica dell'appalto;
  - e) l'eventuale atto costitutivo del RTI
  - f) l'eventuale dichiarazione di subappalto resa in sede di gara;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Art. 7 – Durata del contratto

1. La fornitura ha inizio a decorrere dalla data di collaudo delle strumentazioni e durata di anni 6 (sei). I primi sei mesi di contratto saranno considerati di prova. Il periodo di prova è disciplinato all'art. 25, comma 7.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'appaltatore l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'appaltatore stesso tramite PEC.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata pari a 3 (tre). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla stazione appaltante ed avviene agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.  
Nel caso in cui alla scadenza del contratto o dell'eventuale opzione di rinnovo esercitata l'APSS non fosse riuscita a completare le procedure di affidamento o di rinnovo, esso si intenderà prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette e, comunque, non oltre 12 mesi dalla sua naturale scadenza. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La proroga verrà adottata mediante provvedimento scritto e comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC.

#### Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Per l'eventuale rinnovo, con riferimento alla strumentazione, le quote riguardanti la messa a disposizione dell'apparecchiatura (noleggio) verranno azzerate.

#### Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il RUP - Responsabile unico del procedimento, controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del DEC - Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene indicato in fase di stipulazione del contratto.

#### Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da APSS per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, APSS ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale, redatto in doppio esemplare, è firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. In considerazione che la fornitura è esercitata in luoghi diversi e pertanto è possibile che anche l'inizio dell'attività avvenga in tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione provvede a dare necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto. Per il calcolo della durata contrattuale fa fede il collaudo anche parziale della strumentazione allocata nell'ultima delle sedi coinvolte.
6. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
7. Il verbale di collaudo della strumentazione di cui al precedente art. 3, punto 5, lettera f), se firmato anche dal Direttore dell'Esecuzione, costituisce verbale di avvio della fornitura.

#### Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

#### Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. In considerazione che il fabbisogno stimato in capitolato tecnico è soggetto alle variazioni della casistica clinica è fatta riserva di una variazione fino a più 20% dell'importo complessivo indicato; l'incremento è debitamente computato nel modulo che indica il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.ii.

#### Art. 13 – Modalità di pagamento

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

2. Il pagamento è su base di fatturazione mensile a seguito di ordinativo riportante il conteggio delle determinazioni eseguite, come indicato all'art. 3. I pagamenti dei canoni di noleggio e assistenza tecnica degli strumenti saranno disposti a seguito di fatturazione mensile posticipata.
3. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
4. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
5. APSS provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale su richiesta dell'Appaltatore, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente.
9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle forniture, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente ad APSS mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del precedente paragrafo. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante, comporterà la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

10. APSS procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

#### Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere ad APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.
3. APSS, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### Art. 15 –Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, APS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

3. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
5. APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

#### Art. 17 - Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dalla vigente normativa, il subappalto è ammesso.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
  - a. durante l'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento della forniture;
  - b. entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'Appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al Subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
  - c. il Subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
  - d. APSS verifica la regolarità del Subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, APSS accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipulazione del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi Subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipulazione del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare ad APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai Subappaltatori e Subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipulazione del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi Subappaltatori e Subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i Subappaltatori e i Subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'Appaltatore deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i Subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del Subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la



dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

#### Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

#### Art. 19.1 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto.
2. L'appaltatore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economiche-normative di cui al precedente art. 19.

#### Art. 20 – Sicurezza

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

#### Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

#### Art. 22 – Trattamento dei dati personali



1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'APSS, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per brevità, il "Regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.
2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali di cui è titolare Apss. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipulazione del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

#### Art. 23 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento
6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

#### Art. 24 - Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### Art. 25 – Penali

1. Nel caso l'Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto per strumenti e prodotti (art. 3 punto 5, lettere c,h,j del presente capitolato) o nei tempi migliorativi eventualmente offerti dall'aggiudicatario, oppure nel caso la ditta l'Appaltatore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata entro il termine previsto (art. 4. lettera b. del presente capitolato), l'APSS sarà autorizzata ad applicare, per ogni giorno successivo ai termini sopra indicati, per quanto riguarda gli strumenti: una penalità dell'1‰ (uno per mille) calcolato sul valore della merce, per quanto riguarda i prodotti consumabili (reagenti e altri) una penalità di € 50,00, in entrambi i casi fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore contrattuale.
2. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 23 del presente capitolato.
4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 28, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### Non conformità e periodo di prova

6. La mancata rispondenza delle forniture consegnate ai requisiti qualitativi richiesti ed offerti, sarà valutata anche in termini di risultati attesi così come individuati dalle performance richieste ai sistemi diagnostici come da capitolato tecnico e da offerta tecnica.
7. I primi sei mesi di contratto saranno considerati di prova. In detto periodo, qualora nei primi tre mesi vengano registrate delle ripetute "Non Conformità" per un numero di superiore a 3 (tre) riferito a ciascuno dei sistemi installati nei laboratori destinatari, quali ad esempio:
  - . mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità nei test
  - . ritardi e disservizi nelle consegne
  - . prodotti e/o strumenti non corrispondenti a quelli richiesti (e offerti)e/o
  - . qualora si verificano interventi di assistenza tecnica straordinaria con frequenza superiore ad 1 volta ogni mese riferita al singolo sistema

l'Appaltatore sarà invitato una sola volta alla regolarizzazione dell'attività e/o alla sostituzione dei prodotti/strumenti non conformi, senza aumento del costo per la APSS, con nuova valutazione a fine dei due mesi successivi.

Nel caso l'Appaltatore non riesca ad eliminare gli inconvenienti sopracitati entro i primi sei mesi, neppure a seguito dell'invito alla regolarizzazione/sostituzione dei prodotti/strumenti

non conformi (che potrà avvenire una sola volta), l'APSS invierà una contestazione formale all'Appaltatore e, valutate le eventuali controdeduzioni prodotte, procederà - in esito al contraddittorio - a dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore ed il subentro della ditta seconda classificata nella procedura di aggiudicazione, fatto salvo il diritto all'incameramento della cauzione definitiva e del risarcimento dei maggiori danni che l'Amministrazione avesse a subire.

#### Art. 26 – D.U.V.R.I.

1. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, allo scopo di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.
2. I suddetti costi sono indicati nel Bando di gara e non saranno soggetti a ribasso.
3. Ai fini della stipulazione del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto al completamento del DUVRI per quanto riguarda la parte specifica inerente ai propri dati ed all'individuazione di eventuali ulteriori rischi oltre a quelli inizialmente previsti ed alla consegna del documento debitamente completato e sottoscritto.
4. Il DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico, pertanto, dovrà essere aggiornato nel corso della durata della fornitura e costituirà parte integrante del contratto.

#### Art. 27 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore pro-tempore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

#### Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
  - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b. ingiustificata sospensione della fornitura;
  - c. subappalto non autorizzato;
  - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
  - e. il non aver superato il c.d. "periodo di prova" secondo quanto stabilito nell'art. 25 del presente capitolato
  - f. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25, commi 1 e 4 del presente capitolato
  - h. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - i. mancata trasmissione delle schede di Dati di Sicurezza (SDS) o dichiarazione di non necessità delle stesse, richieste all'art. 3, punto 5. Lettera g. "Fornitura e consegne"
  - j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
  - k. per il caso in cui l'appaltatore abbia partecipato alla gara in avvalimento con altro operatore economico, qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89,

comma 9, del D. Lgs 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

#### Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

#### Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra APSS e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

#### Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati Subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

*I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*

*II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

*III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.*

3. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. APSS verifica i contratti sottoscritti tra l'Appaltatore ed i Subappaltatori e i Subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali,

accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione ad APSS deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

#### Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente ad APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

#### Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

#### Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. In particolare, le Imprese si impegnano a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per

sostituito d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art.1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012 e si impegnano al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dai Piani triennali di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento dell'Amministrazione contraente, documenti disponibili e liberamente consultabili sul sito istituzionale della stessa. Gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dell'Amministrazione si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese.

3. Le Imprese dichiarano inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti dell'Amministrazione, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.
4. Con riferimento agli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento aziendale - che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese - ciascuna Amministrazione trasmetterà loro copia dello stesso per una completa e piena conoscenza. Le Imprese si impegnano a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'Amministrazione può costituire causa di risoluzione del contratto: l'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
6. L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

*Si invita a prendere visione dei documenti "**Piano triennale di prevenzione della corruzione e del "Codice di comportamento"** liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.*

#### [Art. 36 – Norma di chiusura](#)

1. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

F.to

Il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti e RUP della procedura

- dott. Simone Bilato -

Allegati:

- 1) Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati